



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2019/00710

DEL 30/10/2019

Collegio Sindacale il 30/10/2019

OGGETTO

Modifica art.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 396 del 23.06.2015.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Segreteria Direzionale	Gestione del Personale - (PZ)
Gestione del Personale - (LAG)	Gestione del Personale - (VEN)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 30/10/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Dirigente dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota> relaziona quanto segue:

Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 23 giugno 2015 è stato approvato il *“Regolamento Aziendale di disciplina dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”*, in esecuzione dell’art. 1 del Decreto Legge n. 90, del 24 giugno 2014, convertito con modifiche, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, che ha abrogato l’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ha riformulato la Legge n. 133/2008, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della P.A.;

Richiamato, in particolare, l’art. 6 del citato Regolamento, ove è stabilito che *“Le richieste di prosecuzione del rapporto di lavoro che perverranno, anche da parte dei dirigenti medici e sanitari privi di incarico di struttura complessa saranno rigettati con comunicazione a firma del direttore generale contenente il solo richiamo generico al disposto dell’art. 2 del presente Regolamento”*;

Atteso che risultano mutate le esigenze funzionali ed organizzative di questa Azienda sottese alla sopra richiamata disposizione regolamentare interna. Invero:

- l’intervenuta cessazione dal servizio di un considerevole numero di dirigenti medici e sanitari;
- le limitazioni assunzionali conseguenti alle disposizioni legislative nazionali;
- la difficoltà di reperire, pur a seguito di procedure di mobilità o concorsuali, alcune specifiche figure professionali;

determinano una carenza di alcune specialisti non sostituibili nell’immediatezza che rischia di pregiudicare l’offerta delle prestazioni e/o dei servizi sanitari necessari per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;

Richiamati:

- l’art. 22 della Legge n. 183/2010 che riconosce ai dirigenti medici e sanitari diritti e facoltà speciali rispetto al regime generale, disponendo quanto segue: *“Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del limite di età previsto dalla normativa vigente, ovvero su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo purché non oltre il compimento del 70° anno di età”*;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19 febbraio 2015;
- l’art. 72 del D.L. n. 112/2008, ove al comma 11, nella riformulazione operata con il D.L. n. 90/2014 (conv. con L. n. 114/2014) è stabilito che la risoluzione del rapporto di lavoro al maturare dei requisiti non si applica (determinando per tal guisa il diritto alla permanenza in servizio) ai Dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario che siano titolari di incarichi di direzione di struttura complessa e che richiedano la prosecuzione ai sensi dell’art. 22 della L. n. 183/2010, rimanendo ferma la facoltà discrezionale delle Aziende del S.S.N. circa l’eventuale trattenimento in servizio (in relazione alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi) per le altre figure dirigenziali di cui allo stesso art. 22 cit.;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica dell'art. 6 del regolamento aziendale de quo, al fine di fronteggiare le nuove esigenze organizzative aziendali, e per l'effetto, di riservarsi la facoltà di accogliere le richieste di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età provenienti dal personale dirigente medico e sanitario con incarico differente da quello di struttura complessa, a seguito di una valutazione discrezionale da effettuarsi di volta in volta tenendo conto delle esigenze organizzative e dell'incidenza della cessazione sulla funzionale erogazione dei servizi;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del predetto Regolamento e di sostituirlo con il seguente:
“Le richieste di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età, ex art. 22 Legge n. 183/2010, che perverranno da parte dei dirigenti del ruolo medico e sanitario privi di incarico di struttura complessa e che non abbiano maturato l'anzianità contributiva di cui al comma 10 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, saranno rigettate o accolte dall'Azienda a seguito di una valutazione discrezionale del Direttore Generale o, per esso, del Direttore Sanitario, motivata in relazione alle esigenze organizzative e funzionali aziendali. Le prosecuzioni richieste potranno essere accolte anche per un periodo temporale limitato, utile a consentire all'Azienda eventuali diversi assetti organizzativi idonei a superare le criticità conseguenti alla cessazione dal servizio ovvero per il tempo strettamente necessario a consentire la copertura del posto”;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- **Di** prendere atto della necessità di procedere alla modifica del Regolamento Aziendale di disciplina dell'istituto della “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 23 giugno 2015, al fine di fronteggiare le nuove esigenze organizzative aziendali;
- **Di** procedere alla modifica dell'art. 6 del predetto Regolamento e sostituirlo come riportato nella parte motivazionale;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 258 del 16.11.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- **di dare atto** della necessità, per quanto in premessa dedotto, di procedere alla modifica dell'art. 6 del “Regolamento Aziendale di disciplina dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 23 giugno 2015;

- **di sostituire** l'art. 6 del *“Regolamento Aziendale di disciplina dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”*, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 23 giugno 2015e sostituirlo con il seguente: *“Le richieste di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età, ex art. 22 Legge n. 183/2010, che perverranno da parte dei dirigenti del ruolo medico e sanitario privi di incarico di struttura complessa e che non abbiano maturato l'anzianità contributiva di cui al comma 10 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, saranno rigettate o accolte dall'Azienda a seguito di una valutazione discrezionale del Direttore Generale o, per esso, del Direttore Sanitario, motivata in relazione alle esigenze organizzative e funzionali aziendali. Le prosecuzioni richieste potranno essere accolte anche per un periodo temporale limitato, utile a consentire all'Azienda eventuali diversi assetti organizzativi idonei a superare le criticità conseguenti alla cessazione dal servizio ovvero per il tempo strettamente necessario a consentire la copertura del posto”*;
- **di dare mandato** all'Unità Operativa Complessa *“Gestione e Sviluppo Risorse Umane”* a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'immediata applicazione della modifica all'art. 6 del regolamento de quo;
- di notificare il presente atto al Collegio Sindacale.

Il presente atto non comporta oneri ed è immediatamente eseguibile.

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.